

N. R.G. 19705/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

**SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. FABIO FLORINI	Presidente
dott. MANUELA VELOTTI	Giudice
dott. ALESSANDRA ARCERI	Giudice relatore

all'esito dell'udienza del 8 giugno 2016

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r. g. 19705/2015 promosso da:

██████████ (C.F. ██████████) e ██████████  
(C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. PRIMAVERA SABRINA, LA GIOIA CESARE,  
GIORDANO MICHELE e SCOLA

RECLAMANTI

contro

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. DONZELLI RICCARDO e  
dell'avv. FULVIA VENTURA

RECLAMATO

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Letto il reclamo proposto avverso il provvedimento di sequestro giudiziario emesso da questo Tribunale in data 9 dicembre 2015 avente ad oggetto le quote della società ██████████

Vista la comparsa di risposta dimessa, nel procedimento come sopra instaurato, nell'interesse di ██████████

Visti i documenti prodotti nell'interesse di entrambe le parti;

Ritenuto che, se ai fini dell'accoglimento della richiesta di sequestro giudiziario, ai sensi dell'art. 670 c.p.c., il presupposto dell'esistenza di una controversia sulla "proprietà" o sul "possesso" deve essere inteso in senso lato, ricomprendente anche tutte le ipotesi in cui le rivendicazioni del ricorrente su un determinato bene discendano dal posizioni giuridiche soggettive di derivazione contrattuale, che in tesi attribuiscono il diritto ad ottenere la restituzione o piuttosto, l'attribuzione del bene controverso, è altrettanto indispensabile che la prospettazione del diritto del ricorrente, fin dalla fase cautelare, sia fondata su elementi e riferimenti solidi, che non ne rendano del tutto improbabile la vittoriosa affermazione nel futuro giudizio di merito;

Osservato che, ribadendo quanto già affermato in sede di anticipata sospensione dell'efficacia del sequestro, all'opposto di quanto testè premesso, gli elementi in fatto ed in diritto desumibili dagli atti non consentono di accreditare la "controversia" prospettata dal ricorrente del necessario grado di serietà e consistenza, nonché di formulare un giudizio di anche solo possibile favorevole soluzione per il ricorrente. Vero infatti che questi, al contrario di quanto si legge nel provvedimento qui impugnato, non ha indicato, quale futura pretesa nel merito, domanda di risoluzione contrattuale, quanto piuttosto, al contrario, domanda di attribuzione della proprietà delle quote di

Pagina 1

cui si tratta, e pur tuttavia, è altrettanto vero che tale pretesa, oltretutto tratteggiata in modo alquanto generico e non circostanziato nel ricorso per sequestro giudiziario, tanto da sfiorare l'assoluta indeterminatezza della pretesa finale da azionarsi nel procedimento di merito (in relazione al quale, oltretutto, si profila incompetenza dell'autorità giudiziaria adita) ed il conseguente difetto di *strumentalità*, non pare sostenuta da ragionevole e probabile fondatezza, atteso che:

- ❖ L'acquisto delle quote, da parte di [REDACTED], è avvenuto nell'ambito di un complesso procedimento negoziale, articolato in un "programma contrattuale" in data 3 luglio 2015 ed in un successivo atto di cessione quote, a rogito notaio dr. MAGNANI, in data 6 agosto 2015;
- ❖ In entrambi gli atti viene ribadita l'essenzialità della "due diligence", da effettuarsi nel termine di quarantacinque giorni dalla data dell'atto di cessione ma, ciò che più conta, si stabiliva che il saldo prezzo di € 350.000,00 avrebbe dovuto essere versato "*comunque*" entro il termine del 21 settembre 2015, termine che, come sostenuto, in modo che si reputa, qui, condivisibile, dalla parte convenuta, alla luce del tenore complessivo degli accordi negoziali citati, e della volontà delle parti, come anche emergente dai comportamenti serbati prima, durante e dopo la conclusione del contratto di cessione, doveva qualificarsi essenziale. Infatti la cessione di quote era accompagnata da patto di riservato dominio, con la conseguenza che l'effetto traslativo della proprietà delle quote era da intendersi condizionato, nella volontà delle parti, all'avvenuto saldo dell'intero prezzo stabilito nel contratto, mentre, in ragione dell'esposizione debitoria della società venditrice, sicuramente pesante, il saldo del corrispettivo era evidentemente di centrale importanza per rimpinguare le casse sociali ed affrontare con maggiore sicurezza il prossimo campionato. Pertanto, anche volendosi in estrema ipotesi considerare fondate le doglianze sollevate da parte della società [REDACTED] sulla situazione economica della società, sta di fatto che nell'intenzione di entrambe le parti l'assetto proprietario della società, e dunque la composizione della compagine sociale, avrebbero dovuto definitivamente cristallizzarsi entro e non oltre il 21 settembre 2015, cosa che non è avvenuta, legittimando per ciò solo l'odierna reclamante all'esercizio delle conseguenti prerogative, mediante diffida ad adempiere e successiva constatazione di avvenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione *inter partes*. Risoluzione di diritto che, peraltro, rispecchia le iscrizioni ottenute presso il Registro delle Imprese, con effetti di opponibilità ai terzi dell'assetto proprietario attuale ex art. 2470 c.c., assetto che, come già rilevato nelle ordinanze 29 ottobre 2015 e 25 novembre 2015 di questo Tribunale, esclude che [REDACTED] possa attualmente vantare la qualità di socia, *in pectore* o effettiva, della società [REDACTED];
- ❖ L'interesse da sempre, concretamente, manifestato da [REDACTED] in relazione all'oggetto delle pattuizioni intervenute *inter partes*, è apparso principalmente diretto ad ottenere, così come significativamente inteso nel provvedimento qui gravato, la declaratoria di grave inadempimento della odierna reclamante agli impegni assunti e la mancanza, nelle partecipazioni oggetto di cessione, delle qualità promesse, o addirittura, delle caratteristiche stesse considerate dai contraenti come identificative dell'oggetto della cessione (*aliud pro alio*), con atteggiamento, dunque, apparso precipuamente diretto alla rescissione dei vincoli contrattuali assunti piuttosto che alla loro attuazione (sebbene a prezzo grandemente minorato) come solo successivamente emerso. Il tutto trova conferma in quanto esposto da [REDACTED] nella parte motiva della richiesta di sequestro giudiziario, a proposito del *fumus* (pagg. 11, 12 e 13);
- ❖ Pertanto, l'atteggiamento serbato da [REDACTED] si è connotato, oltre che per un non condivisibile rifiuto di adempimento degli accordi negoziali intervenuti tra le parti (essi prevedevano infatti, in caso di accertato esubero dei debiti risultanti dalla espletanda *due diligence*, l'accollo di tale esubero da parte di [REDACTED] e non legittimavano quindi la richiesta, avanzata in termini di *conditio sine qua non* dall'acquirente, di ripianamento della situazione debitoria), per contrasto con il canone di buona fede nell'esecuzione del contratto

ed induzione di confusione circa le intenzioni effettive del cessionario, legittimando dunque appieno, quanto meno nell'apprezzamento sommario consentito nella presente fase cautelare, l'iniziativa, presa dalla società odierna reclamante, di assumere ogni provvedimento diretto a far constare l'inadempimento agli accordi negoziali medesimi e alla sistemazione, di conseguenza, degli assetti societari, gravemente compromessi, in uno all'immagine, anche in vista dell'imminente campionato, sistemazione assolutamente essenziale per l'economia e la conservazione di solidità della società stessa;

Ritenuto, aggiuntivamente a quanto sopra osservato in ordine al requisito del *fumus*, che neppure appariva ed appare sussistere effettivo ed apprezzabile *periculum* in relazione all'invocato provvedimento: infatti, ammesso e non concesso che, all'epoca della presentazione del ricorso, esistessero trattative di una certa consistenza per la cessione a terzi, in tutto o in parte, delle quote della società [REDACTED] (eventualità documentata attraverso la produzione di meri articoli di stampa, vivacemente smentita dall'interessata, e comunque allo stato non avveratasi), occorre dar conto dell'esito del bilanciamento del timore, come rappresentato da parte istante, con gli altrettanto consistenti timori manifestati dalla società odierna reclamante in relazione agli esiti, questi sì irreversibili, della concessione e del mantenimento del provvedimento, suscettibile di arrecare gravissimo danno sia all'immagine che alle attività della società reclamante;

ritenuto, conclusivamente, che il reclamo debba essere accolto, conseguendone l'annullamento del provvedimento impugnato, ordinando la cancellazione di ogni iscrizione e trascrizione inerente, disponendo la revoca del custode giudiziario nominato dal suo incarico, e la condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di legge, non apparendo viceversa sussistenti i requisiti ed i presupposti per pronunciare condanna della resistente ex art. 96 c.p.c., trattandosi di questione interpretativa del titolo negoziale e dei comportamenti successivamente intervenuti effettuata con apprezzamento prettamente incidentale;


**P.Q.M.**

- in accoglimento del reclamo, annulla il provvedimento di sequestro giudiziario sopra indicato, ordinando la cancellazione di ogni iscrizione e trascrizione inerente, e revocando di conseguenza il custode giudiziario nominato, dr. [REDACTED];

- condanna la resistente [REDACTED] al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in € 147 per anticipazioni, € 4.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Bologna, 23 giugno 2016

Il Giudice Relatore Estensore

Dott. ALESSANDRA ARCERI  


Il Presidente  
dott. FABIO FLORINI



Depositato in Cancelleria

28 GIU 2016

